

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E DI ACCORDO PER L'ACCESSO A FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE GESTIONE EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)

Oggi, 7 luglio 2020 alle ore 16:00 in videoconferenza si sono riuniti

La società **Randstad Italia S.p.a.** (C.F. 12730090151 e partita IVA di Gruppo 10538750968), con sede legale in Milano, Via R. Lepetit n. 8/10, rappresentata dalla Dott.ssa Valentina Sangiorgi e dalla Dott.ssa Paola Barollo (d'ora in poi anche "la Società")

e

le **OO.SS. nazionali di categoria** i Sigg.:

Sandro Pagaria per la FILCAMS Cgil

Dario Campeotto per la FISASCAT Cisl

Gabriele Fiorino per la UILTUCS

(Insieme la Società e le OO.SS. anche "le Parti")

Premesse

1. A seguito della situazione emergenziale generata dal diffondersi dell'epidemia dovuta da "COVID 19", la Società con informativa del 30 marzo 2020 ha comunicato alle OO.SS. di dover procedere con urgenza alla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa del proprio personale e, a seguito di accordo sindacale del 10 aprile 2020, ha beneficiato dell'intervento del Fondo di Integrazione Salariale per il tramite delle prestazioni di tutela annoverate nell'istituto del cd. Assegno Ordinario ex art. 19, Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, per il periodo ricompreso tra il giorno 6 aprile 2020 ed il giorno 26 giugno 2020 (inclusi), per la durata massima complessiva di 9 settimane;
2. successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 34 / 2020 (c.d. D.L. Rilancio), la Società ha deciso di avvalersi di ulteriori n. 5 settimane di sospensione / riduzione della propria attività lavorativa e di beneficiare ancora dell'intervento del Fondo di Integrazione Salariale causale Covid-19 ex art 19 L. n. 27/2020;
3. in data 25 giugno 2020 la Società ha quindi inviato alle OO.SS. apposita informativa e, fermo e richiamato quanto già esposto nella comunicazione precedente del 30 marzo u.s. e nell'accordo sindacale del 10 aprile u.s., ha precisato che le ragioni determinanti la necessità di prorogare la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa del proprio personale sono da rinvenirsi nel perdurare degli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19 che continuano ad impattare negativamente sul mercato di riferimento e sul contesto economico - produttivo di settore e, conseguentemente sull'organizzazione di tutte quante le funzioni aziendali e sul regolare svolgimento delle relative attività;
4. tali fattori, in particolare, continuano a determinare l'impossibilità per la Società di garantire il regolare svolgimento delle proprie attività ed il conseguente rischio di compromettere la continuità reddituale se non già occupazionale del proprio personale dipendente così che si rende necessario prevedere la sospensione / riduzione dell'attività lavorativa per un numero complessivo di 1681 lavoratori;
5. nello specifico, la predetta sospensione / riduzione di attività riguarderà il personale indicato nell'Allegato 1 del presente accordo per un periodo, anche non continuativo, di 5 settimane a decorrere dal 13 luglio 2020 nei ruoli e dipartimenti e uffici indicati nel medesimo Allegato 1, con modalità diverse, ma nel rispetto ove possibile del principio di equa rotazione e con ricorso all'ammortizzatore fino al totale dell'orario settimanale.

Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 2) Le Parti dichiarano di aver esperito con esito positivo l'esame congiunto e concordano sulla richiesta di proroga del Fondo d'Integrazione Salariale con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e ferma restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili per un periodo ulteriore di n. 5 settimane, anche non continuative, a decorrere dal 13 luglio 2020, (Allegato 1).
- 3) La causa dell'intervento del Fondo d'Integrazione salariale con Assegno Ordinario è l'emergenza sanitaria COVID-19, come prevista dal D.L. 18 del 17 marzo 2020;
- 4) La Società in applicazione di quanto definito sopra, procederà alla richiesta di proroga del trattamento FIS per Covid-19 provvedendo alla presentazione nei tempi e nei modi stabiliti della relativa istanza all'INPS per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015.
- 5) Alla luce di quanto previsto dalla Circolare INPS n. 170 del 15/11/2017 e ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 148/2015, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dalla Società, nella misura mensilmente spettante alla fine del mese successivo di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.
- 6) Ai lavoratori posti in sospensione fino a zero ore dell'orario di lavoro sarà garantito, compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e conformemente alle mansioni e ai ruoli, il principio dell'equa rotazione attraverso una programmazione settimanale, e potranno essere richiamati in servizio possibilmente con un preavviso di almeno 48 ore, compatibilmente con le esigenze di business e organizzative; tale preavviso non sarà necessario in caso di eventi improvvisi e/o imprevisti o urgenze determinate dalla gestione dell'emergenza Covid-19.
- 7) La sospensione dalla attività lavorativa avverrà su base verticale ovvero per giornate intere o multipli di giornate intere;
- 8) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso confronti periodici in base alla programmazione (settimanale o bisettimanale), preventivamente calendarizzata per tutto il periodo di applicazione dell'ammortizzatore, con le RSA della società, per la verifica dell'equa rotazione in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori.
- 9) Si concorda che si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- 10) Si allega al presente verbale numero e collocazione dei lavoratori dipendenti coinvolti dalla proroga dell'intervento dell'Assegno Ordinario in ciascuna unità produttiva.



S





Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015 e art.19 del D.L. 18/2020 per la concessione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015.

Letto, confermato e sottoscritto

Randstad Italia Spa .



LE OO.SS.



All. 1: Allegato sedi e personale coinvolto